



Giuseppe PALMISANO
NOTAIO

Repertorio n.23642

Raccolta n.10607

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio.

In Grumo Appula, nel mio studio notarile alla Piazza Aldo Moro numero sedici, alle ore diciassette e minuti quindici.

Innanzi a me, Dottor Giuseppe PALMISANO, Notaio in Grumo Appula, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Bari,

Registrato a Bari

il 29 luglio 2021

E' PRESENTE:

CEA Nicola, nato a San Ferdinando di Puglia il giorno 8 aprile 1955 (c.f.: CEA NCL 55D08 H839D) e residente in Milano alla via Bari n.20, il quale mi dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del C.d.A. della Fondazione denominata:

al n. 35556 - 1T.

"Fondazione Michele Cea", con sede in Giovinazzo alla via Marchese di Rende numero 15, codice fiscale: 93482080723, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Puglia istituito presso la prefettura di Bari, Ufficio Territoriale del Governo, Area IV Bis, in data 16 novembre 2017, al n. 127/P.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale in forma pubblica, dell'adunanza del Consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, riunitasi in questo giorno, luogo e ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Modifiche statutarie anche in adeguamento al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117- Codice del Terzo Settore, in seguito, in forma abbreviata, CTS;

- Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

- assume la presidenza della riunione egli comparente, a norma degli articoli 18 e 19 del vigente statuto sociale egli comparente, il quale precisa che alla riunione è consentita, nel rispetto del principio di collegialità, anche la partecipazione in video/audio conferenza, anche in deroga eventualmente alle previsioni statutarie, ai sensi delle previsioni contenute nell'art. 106 del D.L. 18/2020, (cosiddetto "Decreto Cura Italia"), successivamente prorogate con Delibera C.d.M. del 7 ottobre 2020 e D.L. 125/2020, e da ultimo dal cosiddetto D.L. Milleproroghe 2021, D.L. 183/2020, convertito in legge 26 febbraio 2021 n. 21;il Presidente constata che:

- il Consiglio di amministrazione è stato regolarmente convocato a norma dell'articolo 17 del vigente statuto sociale, a mezzo mail, e che pertanto sono presenti di persona i consiglieri:

- egli medesimo, quale Presidente del C.d.A., sopra generalizzato;

BAVARO Lina, nata a Giovinazzo il 29 novembre 1958 (c.f.: BVR LNI 58S69 E047Y);

CEA Damiano, nato a Grumo Appula il 2 marzo 1964 (c.f.: CEA DMN 64C02 E223N);

collegati in video conferenza tramite piattaforma SKYPE, come accertato dal Presidente, sono altresì presenti:

BAVARO Nicola, nato a Urbania il giorno 8 agosto 1960 (c.f.: BVR NCL 60M08 L498C);

CANTU' Annalisa, nata a Busto Arsizio il giorno 31 luglio 1971 (c.f.:CNT NLS 71L71 B300B);

- è altresì presente e quindi assiste alla riunione, sempre collegata in video conferenza tramite piattaforma SKYPE, come accertato dal Presidente, pur senza diritto di voto, su espresso invito dell'Organo Amministrativo come per altro previsto dal vigente statuto sociale, la dottoressa Spallini Sabrina, nata a Bari il 24 marzo 1964 quale componente dell'Organo di Controllo;

- la legittimazione all'intervento dei presenti è stata accertata direttamente dal Presidente.

Pertanto il Presidente dichiara che il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare sul predetto argomento posto all'ordine del giorno, risultando raggiunto il quorum minimo previsto dal vigente statuto sociale.

Iniziando la sua trattazione, il Presidente illustra ai presenti che con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 è entrato in vigore il Codice del Terzo Settore, nel prosieguo CTS, che, tra le molteplici novità, contiene numerose disposizioni in tema di statuto ed organi delle Fondazioni, laddove queste ultime svolgano un'attività riconducibile al cosiddetto "Terzo Settore".

Continuando nell'esposizione, il Presidente illustra che l'entrata in vigore del cosiddetto Codice del "Terzo Settore", a far data dal 3 agosto 2017, pone la Fondazione di fronte alla scelta sul come continuare ad esercitare lo svolgimento delle attività sociali, ed in particolare se la medesima Fondazione continuerà a svolgere le proprie attività con la qualifica di "ETS" e godere del relativo regime agevolativo. Pertanto il Presidente comunica ai presenti che si rende necessario revisionare l'intero Statuto, sia per esigenze interne, sia al fine di conformarne il testo alla nuova normativa; a tal fine passa ad illustrare ai presenti i passaggi più significativi del testo dello statuto che sono stati integrati e/o riformulati, precisando che il nuovo testo, nella versione riformulata, è già stato da tempo messo a disposizione affinché tutti potessero prenderne visione, e ricordando a tutti che la revisione e l'adeguamento di alcuni articoli alle norme del CTS impone una diversa numerazione degli

stessi, pur rimanendo molte norme sostanzialmente immutate. In particolare il Presidente dà atto e illustra che in detto nuovo testo sono stati disciplinati meglio:

- all'articolo 1, la natura giuridica, relativamente alla quale viene specificato che si modifica la denominazione nella quale è stato inserito l'acronimo "ETS", fermo restando che l'utilizzo di tale locuzione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire esclusivamente dopo l'iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

- agli articoli 3 e 4, relativi alle attività e agli scopi, pur rimanendo sostanzialmente invariati, vengono specificate meglio le attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, facendo espresso richiamo alle lettere "I" e "K" del menzionato articolo 5, sempre ai fini dell'identificazione di attività per l'iscrizione nel RUNTS;

- agli articoli 6 e 7, il patrimonio e il modo di acquisizione delle risorse resta sostanzialmente invariato;

- l'articolo 8, relativo all'esercizio economico-finanziario viene riformulato e adeguato alla normativa del CTS;

- gli articoli 9 e 10, relativi ai fondatori, ai membri partecipanti e alle cause di recesso ed esclusione restano sostanzialmente immutati;

- gli articoli 11 e seguenti, relativi agli Organi ed Uffici della fondazione sono meglio disciplinati e adeguati alla normativa di cui al CTS;

- l'articolo 19 relativo al Comitato Scientifico-Artistico resta immutato;

l'articolo 23 relativo all'Organo di Controllo viene riformulato ed adeguato alla normativa del CTS;

- l'articolo 28 relativo alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Ente viene riformulato con rinvio espresso all'articolo 8 del CTS.

Prima di mettere ai voti l'argomento all'ordine del Giorno, il Presidente ricorda che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 22 comma 1 Bis del D.lgs. 117/2017, e art. 17 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020, pubblicato su G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020, al fine di procedere all'iscrizione al RUNTS, sempre sotto condizione sospensiva dell'istituzione dello stesso, della presente delibera di adeguamento dello statuto, è necessario dimostrare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle leggi per l'iscrizione stessa, compresa la sussistenza del patrimonio minimo nella misura indicata all'articolo 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017. All'uopo, sotto la propria personale responsabilità, il Presidente, Ing. Nicola Cea, dichiara che il patrimonio della "Fondazione Michele Cea" è rimasto sostanzialmente immutato rispetto al momento della costituzione, comunque superiore al minimo richiesto e

previsto dal citato art. 22 comma 4, come per altro risulta dalla Situazione Patrimoniale approvata il 29 aprile 2021 e che in copia si allega al presente verbale sotto la lettera "A", dichiarando altresì che nelle more non ci sono state variazioni significative, dispensandomi dal darne lettura.

Il Presidente invita i presenti a formulare eventuali osservazioni. Nessuno prende la parola, la Dott.ssa Spallini Sabrina, quale componente dell'organo di controllo, dichiara di non avere osservazioni in merito alla relazione del Presidente.

A questo punto, udita la relazione del Presidente, il Consiglio di amministrazione, dopo breve discussione e con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

- di modificare lo Statuto, adottandone una nuova versione, portante le modifiche sopra elencate anche in adeguamento alle norme di cui al D.Lgs. 117/2017, testo che viene approvato nella sua interezza ed articolo per articolo;

- di approvare, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro, il nuovo testo dello Statuto che andrà a sostituire quello attuale al verificarsi della condizione della istituzione del RUNTS e della relativa iscrizione della Fondazione in esso, e che sino a tale termine conserverà piena efficacia lo statuto attualmente in vigore;

- di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona dell'Ing. Nicola Cea, ad apportare al nuovo testo dello Statuto, tutte quelle modifiche, aggiunte e/o soppressioni che si rendessero eventualmente necessarie o che fossero richieste dalle competenti autorità, anche per correggere eventuali errori o omissioni, o per integrare le deliberazioni sopra adottate, senza alterarne la sostanza, dando mandato allo stesso Presidente di intervenire in atti, ove necessario o anche solo opportuno, esibendo la documentazione contabile necessaria ai fini della verifica patrimoniale di cui all'articolo 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017.

Prima di chiudere i lavori, il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto nella sua versione aggiornata, che io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera "B", previa lettura da me Notaio datane al comparente, presenti i membri sopra nominati del C.d.A..

Prima di chiudere i lavori, il Presidente precisa che il sistema di collegamento remoto adottato, tramite piattaforma SKYPE, ha consentito e garantito:

- l'identificazione dei presenti; il rispetto del metodo collegiale, del principio di buona fede e del principio di parità dei membri presenti; consentito agli intervenuti in video conferenza di partecipare alla discussione e alla

votazione in relazione a quanto trattato nell'ordine del giorno. Io notaio per altro confermo che il sistema di collegamento utilizzato mi ha permesso di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti venticinque.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Fondazione, per la quale si richiedono le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 82 del D.Lgs. 117/2017.

Richiesto,
io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici e completato di mio pugno su pagine nove di tre fogli, del quale, prima delle firme, ho dato lettura al comparente, presente il C.d.A., il quale pienamente lo approva.

Il presente verbale viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti trenta.

F.ti: Nicola CEA; Giuseppe PALMISANO Notaio (c.s.).

FONDAZIONE MICHELE CEA
Via Marchese di Rende n. 15 – 70054 Giovinazzo (BA)
Codice fiscale: 93482080723

Allegato ^{4A}
al n. 10607
di Raccolta.

BILANCIO D'ESERCIZIO DI ENTE NON PROFIT AL 31.12.2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31.12.2020	31.12.2019
A) CREDITI VERSO I FONDATORI PER FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	135.000	135.000
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	135.000	135.000
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	-	-
II) CREDITI	-	-
III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	31.236	16.779
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	31.236	16.779
D) RATEI E RISCONTI	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	166.236	151.779

PASSIVO	31.12.2020	31.12.2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	99.000	99.000
II) PATRIMONIO VINCOLATO	-	-
III) PATRIMONIO LIBERO	-	-
1. RISERVE STATUTARIE	56.000	56.000
2. RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO	14.457	2.334
3. RISULTATO GESTIONALE ESERCIZI PRECEDENTI	6.211	8.545
4. RISERVA ARROTONDAMENTO	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	163.246	148.789
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	-	-
D) DEBITI	2.990	2.990
E) RATEI E RISCONTI	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	166.236	151.779

Chia Die

Giulio

ALLEGATO "B" al N.10607 di Raccolta.

STATUTO della "Fondazione Michele Cea ETS"

Art.1

Origine e natura

1.1 E' costituita, per iniziativa di Lina Bavaro e Nicola Cea, una Fondazione denominata "Fondazione Michele Cea ETS" e anche in forma abbreviata, "Fondazione Cea ETS" di seguito la Fondazione.

1.2 La Fondazione ha piena capacità di diritto privato e si ispira e applica i principi del terzo settore nell'ambito del più vasto modello organizzativo di Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/2017) nonché dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Michele Cea ETS" ed in forma abbreviata "Fondazione CEA ETS". La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.

Art.2

Sede e territori di operatività

2.1 La Fondazione ha sede Legale a 70054 Giovinazzo (BA) in Via Marchese di Rende 15 e sede operativa a Milano e pubblicizzata nelle forme di legge.

2.2 Delegazioni ed uffici saranno costituiti ove ritenuto necessario o opportuno per perseguire le finalità della Fondazione al fine di svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alla finalità della Fondazione - settore 09 promozione della cultura e dell'arte - attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art.3

Scopi e attività principali

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, con esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale, vuole ricordare il nome di Michele Cea perseguendo le finalità di promozione e sviluppo delle attività artistico-culturali in partecipazione con soggetti pubblici e/o privati, italiani e/o esteri, favorendo gli artisti, giovani e meno giovani, svantaggiati, economicamente o per altra ragione, che necessitano del supporto per realizzare e presentare il loro progetto di vita artistico alla società moderna.

3.2 La Fondazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale rientranti nelle seguenti categorie previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- 3.2.1 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui

all'Art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (lettera i Art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017)2organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui alla lettera k dell'Art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017).

3.3 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione svolgerà le seguenti attività:

- a) promozione di un concorso artistico in cui possono partecipare tutti gli artisti italiani ed esteri, denominato " Premio Michele Cea", in memoria del suddetto artista;
- b) promozione di iniziative artistico/culturali in Italia e all'estero come mostre personali e collettive;
- c) organizzazione di tavole rotonde con finalità sociali e culturali;
- d) organizzazione di visite e viaggi artistici e culturali;
- e) organizzazione di conferenze, convegni ed eventi in genere con comunicazione su riviste specializzate ed eventuale istituzione di periodici che diffondano tra l'altro anche le attività culturali nazionali, incluse quelle svolte in seno alla Fondazione medesima;
- f) attivazione di sportelli di supporto psico-pedagogico in relazione alle problematiche dei giovani;
- g) promozione e organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- h) erogazione di premi e borse di studio;
- i) programmazione di percorsi didattici propedeutici ai corsi artistico-letterari;
- l) Progettazione di laboratori di manualità destinati agli studenti della scuola primaria e secondaria;

Art.4

Attività diverse, secondarie e strumentali

4.1 La Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione, che potrà decidere di intraprendere, fra le altre, le seguenti attività secondarie e strumentali:

4.2.1 promozione di raccolte pubbliche di fondi, anche mediante battute d'asta di beni, oggetti e opere atte a questo fine;

4.2.2 Stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza

l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

4.2.3 amministrazione e gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comandataria, o comunque posseduti dalla Fondazione a qualsiasi titolo;

4.2.4 sottoscrizione di convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

4.2.5 partecipazione alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

4.2.6 attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

4.2.7 attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

4.2.8 ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

4.2.9 qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi;

Art.5 Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2 Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dalla dotazione iniziale risultante dall'atto costitutivo, pari a Euro 99.000 (euro novantanovemila).

Il patrimonio iniziale può essere incrementato per effetto dei conferimenti successivi mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori o dai Partecipanti o comunque di altri enti e soggetti terzi con espresso vincolo di destinazione al patrimonio.

Il patrimonio potrà essere costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nel suo patrimonio oltre che:

- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio

e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da apporti e conferimenti in proprietà, di denaro, di beni mobili ed immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione; compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai contributi e dagli apporti finanziari dei sostenitori e di altri sovventori.
- dalle somme derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali che non servono al conseguimento diretto delle finalità istituzionali.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità, idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

La fondazione può ricevere finanziamenti con il diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, alle seguenti condizioni:

il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se non redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione ma non è ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse applicabile non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Qualsiasi apporto o versamento comunque denominato che sia effettuato a favore della fondazione non è ripetibile in alcun caso e in particolare nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della

Fondazione.

Art.6 Esercizio Finanziario

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

6.2 La proposta di bilancio, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmessa entro il 31 marzo all'Organo di Controllo della Fondazione, all'organo incaricato della Revisione Contabile, laddove nominato e ai Fondatori, ciascuno dei quali esprimerà il proprio parere nelle loro relazioni che verranno all'uopo redatte ed infine, la relazione di Bilancio sarà sottoposta all'approvazione finale del Consiglio di Amministrazione.

6.3 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, ove redatto.

6.4 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.5 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, né direttamente né indirettamente.

6.6 Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 Giugno.

6.7 Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Art.7

Membri della Fondazione

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- ✓ Fondatori
- ✓ Partecipanti

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede operativa della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei

libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art.8

Fondatori

8.1 Sono Fondatori la Prof.ssa Lina Bavaro nata a Giovinazzo (BA) il 29/11/1958 e l'Ing. Nicola Cea nato a S.Ferdinando di Puglia (BT) il 08/04/1955 . I Fondatori intervengono in tutte le nomine previste dal presente Statuto. Essi potranno designare, anche in via testamentaria, persona destinata a succedere loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo. In caso di decesso di uno dei Fondatori che non abbia designato il successore, la sua carica passerà al Fondatore ancora in vita. In caso di decesso del secondo Fondatore la sua carica passerà ad un membro della famiglia di Michele dando la precedenza a quello che ha il grado di parentela più vicino ai due Fondatori. A parità di grado di parentela la carica sarà assunta per 3 anni dal parente più vicino all'Ing Nicola Cea e, alla scadenza, sostituito da quello di pari grado della Prof.ssa Lina Bavaro e così via. In caso di decesso di entrambi i Fondatori e di assenza/indisponibilità dei membri di ciascuna famiglia di entrambi i Fondatori, la carica passerà al membro Partecipante più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Art.9

Partecipanti

9.1 Possono ottenere la qualifica di Partecipante le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti italiani ed esteri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, o con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato nel tempo o in un'unica operazione complessiva, e/o la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda

di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Amministrazione, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

9.6 Qualsiasi apporto o versamento comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi altro soggetto terzo a favore della fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione.

Art.10

Decadenza e Recesso

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati (art 9.2).

10.2 Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 Dicembre);
- condotta incompatibile con il dovere di collaborare con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

10.3 Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- ❖ estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- ❖ apertura di procedure di liquidazione;
- ❖ fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.4 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.5 I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione fatto salvo i casi previsti nell'art.10.3

10.6 Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e

integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- c) siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art.11

Organi ed Uffici della Fondazione

11.1 Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Segretario Generale
- Il Comitato Scientifico/ Artistico
- l'Organo di Controllo

il Revisore legale dei Conti, ove nominato

Art.12

Verifica dei requisiti

12.1 Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

12.2 La sussistenza dei requisiti in capo al Segretario Generale viene accertata dal Consiglio di Amministrazione che ne dispone la nomina.

Art.13

Decadenza della carica

13.1 Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta.

13.2 Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il membro dell'organo di controllo o soggetto incaricato della revisione legale dei conti che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

13.3 La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza e, nel caso del Segretario Generale, dal

Consiglio di Amministrazione.

Art.14

Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

14.1 La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri con un minimo di 5 ed un massimo di 7, compreso il Presidente.

14.2 I Fondatori sono entrambi componenti del Consiglio di Amministrazione con la nomina di Presidente e Vice Presidente e, finché sono in vita, possono nominare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli in sostituzione dei perdenti qualifica ove richiesto.

14.3 Laddove venissero a mancare entrambi i Fondatori, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà nel modo seguente:

14.3.1 tre membri sono nominati da eredi designati dai fondatori in vita o per via testamentaria. In loro assenza, i medesimi tre membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati in base alla necessità ed in ordine prioritario a partire da:

- uno dalla "Fondazione Cariplo"

- uno dal rappresentante del Comune di Milano (MI)

- uno dal rappresentante del Comune di Giovinazzo(BA).

14.3.2 altri due membri sono nominati, ai sensi dell'art. 26 quarto e ultimo comma del Codice del Terzo Settore, dai Partecipanti, ove esistenti, che abbiano maggiormente contribuito alla Fondazione; l'entità dei conferimenti viene accertata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata nel mese antecedente l'avvio delle procedure di nomina o immediatamente dopo la cessazione dalla carica di singoli Consiglieri.

14.3.3 la restante parte dei membri può essere nominata dai componenti sub lettera 14.3.1 e 14.3.2 che li scelgono tra i Partecipanti, in relazione alla contribuzione complessiva al patrimonio della Fondazione. L'entità dei conferimenti viene accertata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata nel mese antecedente l'avvio delle procedure di nomina o immediatamente dopo la cessazione dalla carica di singoli Consiglieri.

14.4 Salvo dimissioni, morte o revoca, i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello della loro nomina.

14.5 I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente e possono essere riconfermati.

14.6 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso come da Art.13.2).

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto del sopra menzionato comma 1), la sostituzione per nomina o la cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

14.7 La carica di Consigliere è gratuita; il Consiglio di Amministrazione può peraltro, sentito il parere dell'Organo di Controllo, attribuire compensi per lo svolgimento di attività o incarichi particolari demandati ai singoli Consiglieri.

14.8 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

14.9 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

14.10 Il Presidente della Fondazione, tre mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione oppure entro i quindici giorni successivi all'anticipata cessazione dalla carica di singoli Consiglieri, richiede all'avente titolo la nomina dei Consiglieri di spettanza.

Art.15

Competenze del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

1. predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
3. delibera il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio annuale;
4. delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
5. determina i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 10 dello Statuto possono divenire Partecipanti e procedere alla relativa nomina;
6. delibera la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
7. individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
8. nomina, ove opportuno, il Direttore Generale, il Segretario Generale determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
9. elegge, nel proprio seno, il Presidente della

Fondazione secondo i criteri dettati dall'Art.16 del presente statuto;

10. nomina i componenti del Comitato Scientifico/Artistico e determina la misura del compenso loro eventualmente attribuito;
11. assume e licenzia, ove opportuno, il personale determinando il suo trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D.Lgs 4 Dicembre 1997 n.460;
12. provvede a predisporre il programma annuale delle attività della Fondazione, fissando gli indirizzi generali da osservare nello svolgimento delle attività istituzionali;
13. promuove e realizza le iniziative, le manifestazioni culturali della Fondazione;
14. approva i regolamenti interni per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi della Fondazione;
15. definisce la struttura operativa della Fondazione;
16. delega al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega;
17. delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei membri, le modifiche dello Statuto nonché sulle eventuali proposte di modifica di estinzione della Fondazione;
18. conferisce incarichi professionali;
19. nomina il Vice Presidente della Fondazione;
20. determina la misura del compenso spettante all'Organo di controllo e al soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti ove nominato.
21. delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
22. svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto;

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

ART. 16

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

16.1 Il Presidente della Fondazione è l'Ing. Nicola Cea uno dei due Fondatori. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, senza che abbia designato un successore alla

carica, il Presidente della Fondazione sarà nominato dall'altro Fondatore, può anche coincidere con la persona del Fondatore o espressione dei Fondatori e potrebbe avere la durata di carica a vita. In assenza di eredi da loro designati o testamentari il Presidente sarà nominato dal Consigliere più anziano in carica.

16.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

16.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e dell'uso della firma e può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti anche a favore di persone estranee alla Fondazione.

16.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

16.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano nella carica o per età.

16.6 Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, coordina l'attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

16.7 Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;

16.8 In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

16.9 In caso di urgenza e necessità, il Presidente, sentito il Segretario Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione successiva.

16.10 Il Presidente ha il compito di predisporre i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi avvalendosi dell'aiuto del Segretario Generale, come espresso nell'Art.6 del presente statuto.

16.11 Il Presidente supervisiona la direzione ed il coordinamento degli uffici e del personale della Fondazione.

16.12 Il Presidente nell'esercizio delle sue facoltà, ha ogni potere relativo alla gestione amministrativo-contabile, con possibilità di aprire e chiudere conti correnti e gestire i rapporti bancari tutti.

Art.17

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

17.2 Il consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri o su richiesta dell'Organo di revisione oppure ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. Esso deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

17.3 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i membri dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, ove nominato.

17.4 Il Consiglio è presieduto dal Presidente e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

17.5 Le deliberazioni sono adottate su proposta del Presidente.

17.6 Le deliberazioni di cui ai punti del precedente art.15 sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti;

17.7 Ogni Consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, steso su apposito libro.

17.8

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano sempre rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede. In tal caso è necessario che:

sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

nell'avviso di convocazione vengano indicati i luoghi audio video collegati a cura della Fondazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sono presenti il Presidente dell'Adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art.18

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato e può essere rinominato.

Il Segretario Generale è responsabile operativo e amministrativo della Fondazione.

Egli in particolare:

- sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e cura il raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare della realizzazione dei programmi e dei progetti attuativi e del loro risultato.
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.19 Comitato Scientifico/Artistico

19.1 Il Comitato Scientifico/ Artistico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri con un minimo di 3, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

19.2 Il Comitato Scientifico/Artistico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

19.3 I membri del Comitato Scientifico/Artistico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica per la durata dello stesso e possono essere rinominati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

19.4 Il Comitato Scientifico/Artistico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico/Artistico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

Art.20 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

20.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è scelto e nominato dai Fondatori tra le categorie previste dall'art.

2397, co. 2 del Codice Civile. In assenza di eredi da loro designati o testamentari l'organo di controllo sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Segretario Generale e/o dal Consigliere più anziano in carica.

20.2 All'Organo di Controllo, anche monocratico, si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore. Le riunioni e deliberazioni dell'Organo di Controllo constano da apposito verbale steso su apposito libro.

20.3 Nei casi previsti dalla legge, o quando lo ritengano opportuno i Fondatori nominano anche un soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, monocratico o riunito in un Collegio dei Revisori a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. In assenza di eredi da loro designati o testamentari la scelta sarà effettuata dal Segretario Generale e/o dal Consigliere più anziano in carica.

20.4 I membri dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato, partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

20.5 L'organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato, restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

20.6 La carica di membro dell'organo di controllo o di soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti può essere gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio.

20.7 Le riunioni possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano sempre rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede. In tal caso è necessario che:

sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

nell'avviso di convocazione vengano indicati i luoghi audio video collegati a cura della Fondazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sono presenti il Presidente dell'Adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art.21 COMPENSI

21.1 Al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale, all'Organo di Controllo, al soggetto incaricato della revisione legale dei Conti e ai membri del Comitato Scientifico/ Artistico possono eventualmente spettare, in ragione del loro incarico, compensi nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.22 MODIFICAZIONI STATUTARIE

22.1 Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica e sottoposte

all'approvazione dell'Autorità di controllo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del CTS.

Art.23 Fondatori

23.1 I Fondatori intervengono in tutte le nomine previste nel presente Statuto.

23.2 Al momento del decesso dei Fondatori tutti i diritti facenti capo ai medesimi in base al presente Statuto saranno esercitati dai suoi eredi da loro designati o testamentari ed in assenza di essi, vale quanto riportato nell'Art. 14.3.

Art.24 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

24.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Art.25 CLAUSOLA DI RINVIO

25.1 Per tutto quanto non previsto e disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile ai sensi dell'art. 25 in tema di Fondazioni, nonché delle altre norme di legge statale che riguardano le fondazioni e gli enti non profit.

F.ti: Nicola CEA; Giuseppe PALMISANO Notaio.

[illegible]